

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento e la gestione del

CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

INDICE

Articolo 1 – Finalità	pag.	2
Articolo 2 – Oggetto	pag.	2
Articolo 3 - Procedure autorizzative	pag.	2
Articolo 4 - Caratteristiche dei terreni	pag.	3
Articolo 5 - Gestione della struttura	pag.	4
Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti	pag.	5
Articolo 7 - Sistema dei trasporti	pag.	5
Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero	pag.	6
Articolo 9 - Caratteristiche funzionali	pag.	7
Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento	pag.	8
Articolo 11 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	pag.	8
Articolo 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero	pag.	9
Articolo 13 - Vigilanza controllo e sanzioni	pag.	9
Articolo 14 - Entrata in vigore	pag.	10

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione del Comune di Castelvetro di Modena intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione, le caratteristiche strutturali e funzionali, le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura, denominata "Cimitero per animali d'affezione", deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente "Regolamento di tutela degli animali". Animali di grosse dimensioni quali, ad es., cavalli sportivi devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.

Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive diffuse, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento.
2. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e devono essere individuate dallo strumento urbanistico.
3. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali, né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile. Potranno essere posizionate esclusivamente piccoli cippi/targhe in legno.

Articolo 3 - Procedure autorizzative

1. L'area per la localizzazione della struttura cimiteriale dovrà essere resa urbanisticamente compatibile all'insediamento come "CAA – Zona agricola di Campagna Parco destinata a Cimitero per gli animali d'affezione", attraverso Variante specifica al PRG comunale.

L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160. L'intervento è soggetto a convenzione, che deve essere stipulata, registrata e trascritta in forma pubblica e deve prevedere che il/i soggetto/i attuatore/i, si impegnino, per sé successori e aventi causa, a rispettare le seguenti condizioni:

 - a) i parcheggi di uso pubblico previsti dal progetto dovranno essere realizzati e ultimati contestualmente al cimitero e resi disponibili e utilizzabili al momento dell'inizio dell'attività; con libera accessibilità garantita nei giorni e negli orari di apertura del cimitero. Ad avvenuta cessazione dell'attività dovranno altresì essere rimossi contestualmente al cimitero, ripristinando il precedente uso agricolo, disciplinato dalla zona di Campagna Parco;
 - b) il fabbricato per servizi cimiteriali dovrà essere completamente rimosso dopo la dismissione del cimitero, nei modi e nei termini nel seguito riportati;
 - c) al cessare dell'attività deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il ripristino della precedente destinazione agricola, con le modalità stabilite dall'art. 12 del presente regolamento;

- d) in fase di dismissione del cimitero, a garanzia che venga effettuata la messa in pristino dello stato dei luoghi secondo il presente regolamento, sarà prodotta idonea fidejussione, il cui importo sarà calcolato sulla base di un computo metrico estimativo (più IVA) necessario per eseguire le opere;
- e) in caso di mancato rispetto dei termini per la messa in pristino dello stato dei luoghi, che dovrà avvenire entro un anno dalla dismissione del cimitero, il comune, previa escussione della fidejussione, potrà procedere direttamente alla messa in pristino in modo coattivo secondo i termini di legge.
2. Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata, allo Sportello unico attività produttive, domanda unica volta al rilascio del provvedimento unico corredato di tutti i pareri e gli atti di assenso richiesti, che deve comprendere tutte le richieste e relative documentazioni necessarie per realizzare l'intervento, ivi compresa la richiesta di permesso di costruire corredata da idonea documentazione e da specifica Valsat. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica amministrativa:
- a) relazione geologico-idrogeologica-ambientale, comprensiva di:
- un approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle vicinanze, che dovranno pertanto essere censiti,
 - le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità per la destinazione urbanistica, sotto gli aspetti igienico-sanitari, anche in relazione alla loro vulnerabilità intrinseca,
 - le informazioni idrogeologiche relative alla presenza di corsi d'acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica,
 - l'analisi delle condizioni di stabilità dell'area analizzando un intorno significativo del sito;
 - le informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, alla soggiacenza e direzione della falda idrica. Se risultasse presente una falda idrica sotterranea, è opportuno un approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali derivazioni private, con particolare riguardo a quelle ad uso idropotabile poste nelle vicinanze, che dovranno pertanto essere censite.
- b) una relazione tecnico-sanitaria relativa alla compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle L. 104/1992, L. 13/1989 e relativi decreti e regolamento di attuazione;
- c) estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di intervento, anche le zone circostanti, con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico.

Articolo 4 - Caratteristiche dei terreni

1. L'area destinata all'interro delle spoglie degli animali deve essere caratterizzata da suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,00 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei, comunque non contaminati (nel rispetto delle norme che prevedono il riutilizzo dei terreni provenienti da siti diversi da quelli in cui vengono prelevati (DPR 161/2012).

4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

Articolo 5 - Gestione della struttura

1. La gestione della struttura di cimitero per animali di cui al presente regolamento può essere avviata, una volta ottenuto il permesso a costruire e l'agibilità, con la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, con le modalità indicate sul sito del Settore Ambiente e Protezione Civile e sul sito dello SUAP.
2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto:
 - del Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m. e .i, per quanto riguarda la gestione delle spoglie;
 - del D.P.R. n. 254/2003 ed il D.lgs. 152/2006 e s. m. i. per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e .i, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro;
 - ogni altra disposizione eventualmente intervenuta.
3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della struttura nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento:
 - a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
 - b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di servizio, degli impianti e relative reti, dell'area di pertinenza, delle alberature, della recinzione, della viabilità interna, dell'accesso e dei parcheggi;
 - d) l'apposizione dei cippi/targhe in legno sulle fosse di seppellimento;
 - e) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.
4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività (che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento) e riporta:
 - a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
 - b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
 - c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale o auto-dichiarazione;
 - d) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - f) ora e data di eventuale incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
 - h) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro.
5. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento.

Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300. Le violazioni di cui al comma 5 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE (art. 8 lettera a) punto iii).
2. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso.
3. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.
4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.
5. Possono essere offerti i seguenti servizi:
 - a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b) confezionamento feretri;
 - c) seppellimento di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;
 - f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.
6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954) che dovranno essere gestite secondo quanto riportato all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

Articolo 7 - Sistema dei trasporti

1. L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrata per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell'AUSL, secondo le modalità previste dalla Determina del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 14738 del 13/11/2013 o eventuali s.m. e i.. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore.
4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di tutela degli animali.
5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Fatto salvo le violazioni di natura penale e il rispetto del Codice della strada D. Lgs 30/04/92 n. 285, le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero

1. LOCALIZZAZIONE. La possibilità di collocazione dell'area cimiteriale e relativa fascia di rispetto è limitata alla zona all'uopo identificata dalla cartografia del PRG.
Il cimitero e la fascia di rispetto cimiteriale, della consistenza di 50 m dal perimetro del cimitero, dovranno insistere interamente sull'area nella proprietà o nella disponibilità del proponente;
2. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA. L'impianto cimiteriale deve comprendere:
 - a) aree per seppellimento;
 - b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
 - c) area per i servizi collaterali, quali ad esempio struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc.
3. EDIFICIO DI SERVIZIO. I locali di servizio destinati ad assolvere le esigenze gestionali del cimitero (uffici, servizi igienici, deposito attrezzature, ecc.) dovranno essere ricavati all'interno di un nuovo edificio, ubicato esternamente alla fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano, di superficie utile massima non superiore a 50 mq, che dovrà prevedere un solo piano fuori terra e dovrà essere realizzato in legno, con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile.
Nell'area cimiteriale sono esclusi gli interrati.
4. FASCIA DI RISPETTO. E' prescritta una "Fascia di rispetto del Cimitero per gli animali di affezione", pari a 50 m dal limite della zona CAA, ove non ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano. Nella fascia di rispetto sono vietate nuove edificazioni,, l'installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di qualsiasi struttura e/o manufatto anche interrato, oltre al divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati.
5. ZONA DI SERVIZIO AL CIMITERO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE. Nella fascia compresa fra l'area CAA e la via Medusia potranno essere realizzati:
 - una recinzione in rete e pali di altezza non inferiore a 2 m, senza plinti in cls, con siepe verde di schermatura e mitigazione,

- un vialetto di ingresso in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato), con accesso dalla via Medusia,
- un parcheggio di servizio pavimentato in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato), dimensionato per un massimo di 10 posti auto, accessibile dalla via Medusia.

La restante parte dell'area dovrà essere piantumata con alberi e cespugli, utilizzando specie autoctone.

6. **RECINZIONE.** L'area cimiteriale dovrà essere recintata e schermata con siepe viva. La recinzione, in rete metallica e pali, senza plinti in cls, dovrà avere un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di campagna.
7. **TERRENO** Il terreno, nella parte della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,00, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
8. **FALDA FREATICA** La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
9. **RETE SCOLANTE** L'intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
10. **IMPIANTI** La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e con una dotazione minima di servizi igienici, (nr. 1 servizio igienico, utilizzabile anche dal pubblico e accessibile ai disabili, completo di antibagno).
11. **VIABILITA' INTERNA** La viabilità interna è assicurata tramite vialetti carrabili e pedonali tra le fosse, in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato); i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

Articolo 9 - Caratteristiche funzionali

1. L'organizzazione dei campi delle sepolture deve avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree devono essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili. L'accessibilità deve essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso percorsi principali.
2. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali deve essere regolamentato. Il gestore dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione; l'accesso ai cani avvenga con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito; che si provveda alla raccolta degli escrementi e a non vengano calpestate le sepolture.
3. Presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) la fascia di rispetto;
 - b) le aree di parcheggio;
 - c) gli accessi;
 - d) la viabilità interna;
 - e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali e alla dispersione delle ceneri;
 - f) gli edifici dei servizi collaterali.
4. Alla planimetria è allegato uno studio tecnico dal quale risultano:
 - a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;

- b) la sua estensione;
 - c) l'orografia;
 - d) la natura fisico chimica del terreno;
 - e) la profondità e la direzione della falda freatica;
 - f) la compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;
 - g) indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;
 - h) ubicazione ed organizzazione dei servizi
 - i) Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989 e D.M. 14/06/1989 n. 236 nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura.
- Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie e dei resti mortali;
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di legno e non devono contenere casse di metallo (es. zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.
3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
4. La profondità delle fosse varia in relazione alla dimensione/taglia degli animali e resti mortali, potendo restare nell'ambito di 1 m per gli animali di piccolissima taglia (piccoli volatili, ecc.) e varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia e resti mortali a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia e resti mortali.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo in legno con numero progressivo e targa in legno riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 11 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m. e i..

Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009"

Articolo 12 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. E' fatta salva la procedura di cui all'art. 10, comma 13) .
3. E' a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità già indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La fidejussione posta a garanzia potrà essere svincolata solo ad avvenuta dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi che verrà trasmessa con apposita comunicazione di fine lavori e opportuni controlli se ritenuti necessari dagli enti competenti.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00.

Articolo 13 - Vigilanza controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento mentre si avvale dell'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'AUSL.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40 a euro 240.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione della variante urbanistica che introdurrà la possibilità di realizzazione del cimitero per animali.

° ° °